



Regolamento 625/2017, aggiornamenti sulla legislazione terziaria

Il Regolamento (UE) 625/2017 “*controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari*”, in vigore il 27 Aprile 2017 e applicabile dal 14 Dicembre 2019, contiene molti riferimenti agli atti delegati (*delegated acts*) e atti di esecuzione (*implementing acts*) definiti “legislazione terziaria”, atti cioè non-legislativi, ma giuridicamente vincolanti necessari per declinare (regolamentare) i controlli e adattarli alle esigenze di un settore quale quello della catena agroalimentare in costante evoluzione.

I tempi previsti per l’adozione di tali atti sono variabili, si va da un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento e prima della data di applicazione del regolamento, a sei anni dalla data di entrata in vigore. Il processo di elaborazione, consultazione e loro adozione da parte della Commissione ha previsto procedure tendenti a garantire ampi livelli di partecipazione sia degli esperti degli Stati membri che degli *stakeholders*.

Il SIVeMP, in qualità di membro dell’UEVH (Unione europea dei veterinari igienisti) in FVE (*Federation of Veterinarians of Europe*) e membro del Gruppo di lavoro *Food Safety&Quality*, avvalendosi del supporto della SIMeVeP (Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva), ha seguito sin dall’inizio l’iter legislativo del Regolamento (UE) 625/2017, in particolare attraverso la partecipazione attiva di Maurizio Ferri, delegato SIVeMP presso l’UEVH. Nel corso degli incontri informali con la Commissione ed anche attraverso le diverse *position papers* pubblicate dalla FVE, si è cercato sempre di riaffermare la peculiarità di una visione comune del sistema dei controlli ufficiali che abbia il suo punto di forza nella centralità della figura del veterinario ufficiale.

La discussione della Commissione con gli Stati Membri e gli *stakeholders* ha riguardato principalmente l'atto delegato/esecuzione riferiti all'art.18, che stabilisce le competenze veterinarie per i controlli ufficiali sugli alimenti di origine animale.

La materia ispezione è ancora oggetto di consultazione e la Commissione per rispettare la data del 14 Dicembre 2019, procede a ritmo serrato nella elaborazione e pubblicazione delle bozze degli atti delegati e di esecuzione sul portale della Commissione europea e dunque aperti alla consultazione pubblica (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_en).

Leggendo i nuovi testi degli AD/AI, non emergono modifiche sostanziali rispetto a quelli precedenti già commentati su questo sito. Alcune disposizioni sono state comunque modificate a seguito dei suggerimenti della FVE. Le altre rimangono, in particolare quelle relative alla visita ante mortem "semplificata" al macello da parte degli ausiliari, laddove impiegati e comunque come opzione facoltativa degli Stati Membri sotto la responsabilità del Veterinario Ufficiale (e dunque in sua assenza) e quella relativa al coinvolgimento degli studenti nell’ambito del tirocinio pre-laurea per le attività ispettive a macello.



S.I.Ve.M.P.

Riguardo all'IMSOC (sistema di gestione informatica dei controlli ufficiali gestito dalla Commissione, art. 131), il relativo atto di esecuzione è stato interrotto dal servizio legale per alcune criticità, ma potrebbe andare in consultazione pubblica entro la fine di marzo. **E' molto probabile che gli atti delegati/esecuzione sull'ispezione delle carni passeranno, perché il Parlamento europeo non farà obiezioni.**

Tuttavia, in un recente incontro della FVE con il nuovo Direttore Generale della DG SANTE, Anne Bucher, è stata affrontata la questione "ispezione delle carni" in linea con l'ultima position paper (<https://www.fve.org/publications/veterinarians-care-about-your-food>) nella quale la FVE, alla luce dei numerosi focolai di epizoozie in Europa (ad esempio la peste suina africana), di frodi alimentari (ad esempio animali trattati illegalmente) e di frequenti rischi di alimenti o mangimi, invita le istituzioni dell'UE a rafforzare la protezione dei consumatori e la posizione del veterinario nel sistema dei controlli ufficiali.

A riguardo è interessante menzionare sia la [lettera inviata dal deputato polacco Siekierski](#), che è anche *chairman* del Comitato agricoltura e sviluppo rurale del PE, a Vytenis Andriukaitis, Commissario europeo per la salute e sicurezza alimentare, nella quale vengono contestate una serie di criticità del testo della Commissione per il ruolo del veterinario ufficiale, sia la [risposta del Commissario](#).

Le ultime proposte di regolamento della Commissione (legislazione terziaria) pubblicate sul portale della Commissione europea sono relative a:

- Norme sui controlli e misure ufficiali in caso di non conformità di talune categorie di animali e merci provenienti da paesi terzi;
- Progetto di regolamento delegato della Commissione sui requisiti specifici di formazione per il personale incaricato di eseguire controlli fisici presso i PIF;
- Controlli su animali e merci nei PIF alle frontiere dell'UE - esenzioni dalle norme;
- Controlli alle frontiere per bestiame e merci (notifica preventiva)
- Sicurezza alimentare: limiti per le sostanze farmacologicamente attive vietate nei prodotti di origine animale.

Si ricorda inoltre che la Commissione ha recentemente pubblicato la proposta di regolamento che stabilisce le norme specifiche per gli insetti destinati al consumo umano e che modifica l'allegato III del Regolamento (CE) No 853/2004 con l'aggiunta della Sezione XVII- Insetti.

Nel testo si legge che:

- gli insetti destinati al consumo umano devono essere utilizzati per la produzione e immessi sul mercato solo se rispettano alcuni requisiti specifici;



- gli insetti devono appartenere ad una specie utilizzata per il consumo umano, autorizzato in conformità al regolamento (UE) 2015/2283 ed elencata nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470;
- Il substrato per l'alimentazione degli insetti deve contenere unicamente prodotti di origine non animale o prodotti di origine animale (elencati) di materiali di categoria 3 conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Il substrato per l'alimentazione degli insetti e degli insetti stessi durante la produzione primaria non deve essere stato a contatto con altri materiali di origine animale diversi da quelli menzionati;
- Il substrato per l'alimentazione degli insetti non deve contenere letame, rifiuti di ristorazione o altri rifiuti.

Febbraio 2019